



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 17 del 01/08/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 6 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI

25) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. A FERRARIS VILLANOVA 1956 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 431 del 7/07/2023

Il presente procedimento nasce da una segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Arbitri Lazio alla Procura Federale relativa ad un messaggio dal contenuto offensivo che il Sig. Damiano Ferreri, calciatore, tesserato per la A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, avrebbe trasmesso (tramite il social network Facebook) all'arbitro dopo la gara con la società Guidonia, valevole per il Campionato di Prima categoria.

Nel corso delle indagini la Procura Federale acquisiva, tra l'altro, la seguente documentazione:
Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2022-2023, della società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956;

Elenco dirigenti tesserati per società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 per la stagione 2022-2023;

Estratto storico di tesseramento del Sig. Damiano Ferreri, nato a Roma il 30/05/1998;

Referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara A.C.D. Guidonia – A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 disputata il 22/01/2023, valevole per il Campionato di Prima Categoria del Lazio;

Elenco dirigenti tesserati per società A.C.D. Guidonia per la stagione 2022-2023;

Verbale di audizione, datato 28/02/2023, del Sig. Gennaro Michele Ruino, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Roma 2;

Verbale di audizione, datato 07/03/2023, del Sig. Damiano Ferreri, calciatore tesserato per la per società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956.

Dall'attività istruttoria e dall'esame degli atti sopra indicati, emergeva che il Sig. Damiano Ferreri, come detto calciatore tesserato per la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, aveva inviato, il

giorno seguente l'incontro che quest'ultima aveva disputato con la società Guidonia Villanova, al direttore di gara, tramite il noto social network "Facebook", un messaggio dal contenuto chiaramente offensivo.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del C.G.S., mentre il Sig. Damiano Ferreri, all'esito della notificazione della comunicazione di conclusioni delle indagini, definiva la propria posizione ex art. 126 C.G.S., riconoscendo di aver utilizzato espressioni offensive all'indirizzo del direttore di gara, tramite il social network "Facebook".

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 06/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Keller, nonché la società A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, in persona del Presidente Fabio Trotto.

La Procura, riportandosi all'atto di deferimento, ne chiedeva l'accoglimento con l'applicazione dell'ammenda di euro 600,00 a carico della società deferita; quest'ultima, a sostegno della propria posizione, sosteneva, invece, che il Sig. Damiano Ferreri non era stato convocato per la gara suindicata, che il messaggio era stato inviato il giorno dopo la gara stessa e che, pertanto, non poteva essere considerata responsabile di quanto accaduto, non avendo possibilità di controllare e/o bloccare ogni azione dei propri tesserati.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che è stato accertato (sia documentalmente che dalle parole confessorie dello stesso calciatore) che il Sig. Damiano Ferreri aveva inviato messaggi offensive tramite "Facebook" al direttore di gara il giorno successivo della stessa; esiste, pertanto, una responsabilità (oggettiva) della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, società con la quale era tesserato all'epoca dei fatti il suddetto calciatore.

Chiarito ciò, il meccanismo della responsabilità oggettiva non deve, però, essere applicato in modo rigido ed automatico, altrimenti risulterebbe eccessivamente gravoso ed iniquo, come nel caso specifico.

L'applicazione della responsabilità oggettiva delle società va valutata caso per caso e deve essere ispirata a principi di giustizia sostanziale, di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione da comminare in relazione alle circostanze presenti.

Nel caso specifico, sussiste la responsabilità oggettiva della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956 a causa della condotta posta in essere da un suo tesserato, ma per le circostanze concrete, essa, deve essere fortemente ridimensionata.

In altre parole la mancanza di elementi di colpevolezza da parte della A.S.D. A. Ferraris Villanova 1956, pur non rilevando sull'an della responsabilità, è infatti valutata ai fini del quantum della sanzione da irrogare alla stessa, suo malgrado coinvolta nei fatti.

Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene che l'entità della sanzione debba essere rivista per parametrarla ad analoghe fattispecie.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Di ritenere la società A Ferraris Villanova 1956 responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di euro 200,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 13 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GRAZIELLA REA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPODERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 14/07/2023

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Lazio, a seguito delle "Dichiarazioni rese in post pubblicati sul social network "Facebook" dalla società ASD Terra di Cicerone nei confronti di organismi operanti nell'ambito della FIGC";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 29.5.2023;

Letta la memoria fatta pervenire dalla sig.ra Graziella Rea in data 6.6.2023, all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Ritenuto che da quanto sopra indicato e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

-le espressioni utilizzate sono pacificamente tale da integrare la rilevanza disciplinare ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto obiettivamente offensive, poiché tali da ledere direttamente il prestigio, il decoro e l'onorabilità propri di ciascuno dei componenti della Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lazio; le stesse espressioni utilizzate, inoltre, pacificamente travalicano qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione, interpretato quest'ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.

-le espressioni pubblicate, inoltre, devono certamente essere considerate "pubbliche", poiché propalate attraverso un mezzo idoneo a rendere le stesse conoscibili da più persone.

-le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook della società, poi, non possono non essere ricondotte al legale rappresentanza della stessa in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la compagine.

-la presidente della società, infine, non ha pubblicato rettifiche o smentite delle espressioni pubblicate.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la Sig.ra Rea Graziella, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Terra di Cicerone, nonché la stessa società ASD Terra di Cicerone, a titolo di responsabilità diretta.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 13/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, nonché la sig.ra Rea, per se stessa e per la società ASD Terra di Cicerone.

La Procura, nella persona dell'Avv. Giovanni Greco, riportandosi all'atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l'applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato:

- Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi;
- ASD Terra di Cicerone, ammenda di euro 400,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono

elementi idonei per prosciogliere i deferito;
reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati.
Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia dell'accordo e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni:

- Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi;
- ASD Terra di Cicerone, euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

28) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GRAZIELLA REA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD TERRA DI CICERONE, PER RISPODERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TERRA DI CICERONE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 14/07/2023

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Presidente della Sezione A.I.A. di Viterbo, a seguito delle "Dichiarazioni rese in un post pubblicato sul social network "Facebook" dalla sig.ra Graziella Rea, presidente della società ASD Terra di Cicerone, nei confronti di organismi operanti nell'ambito della FIGC";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 12.6.2023;

Ritenuto che da quanto sopra indicato e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

In sede di dichiarazioni relative alla gara Sporting San Cesareo - Terra di Cicerone del 10 maggio 2023, valevole per la Coppa Lazio, la Sig.ra Graziella Rea, presidente della ASD Terra di Cicerone, mediante un commento rilasciato a seguito di un post pubblicato nel profilo della Sezione A.I.A di Viterbo sul social network Instagram, ha espresso giudizi lesivi dell'onorabilità, del prestigio, del decoro e della credibilità personale propri dell'arbitro che ha diretto tale incontro, sig. Di Ruccio.

Tanto mediante l'utilizzo delle seguenti testuali espressioni: "Sono pure contenti di selezionare disonesti come Di Ruccio. Io non ne sarei così fiera".

Le espressioni utilizzate sono pacificamente tali da integrare la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto non soltanto obiettivamente offensive, in quanto lesive del prestigio e del decoro propri del direttore di gara, nonché della classe arbitrale nel suo complesso intesa.

Le stesse espressioni, inoltre, pacificamente travalicano qualsivoglia pur legittimo esercizio del diritto di critica e di quello di opinione (interpretato quest'ultimo come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo).

Le espressioni utilizzate dalla Sig.ra Graziella Rea, poi, devono essere considerate "pubbliche" poiché propalate attraverso un social network idoneo a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone.

Da ultimo, poi, non sono state pubblicate rettifiche o smentite alle espressioni pubblicate.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva a questo Tribunale la Sig.ra Rea Graziella, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Terra di Cicerone, nonché la stessa società ASD Terra di Cicerone, a titolo di responsabilità diretta.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 13/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, nonché la sig.ra Rea, per se stessa e per la società ASD Terra di Cicerone.

La Procura, nella persona dell'Avv. Giovanni Greco, riportandosi all'atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l'applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato:

- Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi;
- ASD Terra di Cicerone, ammenda di euro 400,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono elementi idonei per prosciogliere i deferiti;

reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia dell'accordo e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni:

- Rea Graziella, inibizione per n.2 mesi;
- ASD Terra di Cicerone, euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

Publicato in Roma il 1 agosto 2023

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli